

# LEGISLAZIONE SULL'INTEGRAZIONE

- 1) GLI ATTI :
  - A) certificato
  - B) diagnosi funzionale
  - C) profilo dinamico funzionale
  - D) piano educativo individualizzato o personalizzato
- 2) I SOGGETTI:
  - a) Enti locali (province, comuni, regioni)
  - b) A.S.L.
  - c) SCUOLA (cons.. classe, coll..docenti e cons.. Istituto)
  - d) U. S. T..

# I soggetti: a) ENTI LOCALI

- PROVINCE: istruz. Secondaria
- COMUNI: gradi inferiori
- art. 139 d.lgs.112 del 1998 (Bassanini bis)
- 1) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per alunni H. oppure in situazione di svantaggio
- 2) azioni di orientamento scol. e profess.
- azioni di prevenzione dispersione scol.

# esemplificazione

- PROVINCE
  - barriere architettoniche
  - mezzi e strumenti per assicurare la frequenza
  - orientamento professionale e collocamento obbligatorio
- COMUNI
  - assistenza scolastica
  - trasporto
  - contributi per attrezzature tecniche e sussidi
  - attività extrascolastica
- REGIONI:
  - regionalizzazione del sistema istruzione:
  - legislazione concorrente, salva autonomia scolastica

# I soggetti: b) A.S.L.

vedi D.P.R. 24.2.1994

- *L'art. 35 finanziaria per il 2003 ha previsto nuovo Regolamento (D.P.C.M.) su "modalità e criteri per gli accertamenti collegiali per individuare alunno H."*
- **VEDI ORA D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185**
- G.O.M.: gruppo operativo multiprofessionale:
- formula la diagnosi funzionale
- attua progetti riabilitativi e interventi specialistici
- definisce il PEI con la componente scolastica
- VERIFICHE biennali P.D.F.
- AGGIORNAMENTO a fine ciclo PDF (art. 12, l. 104)

# I soggetti: c) ISTITUTO SCOLASTICO

- C. ISTITUTO
- - delibera acquisto attrezzature (multimediali, librerie, tecniche ..)
- - programma attività extrascolastiche (progetti di recupero e sostegno)

- C. DOCENTI
- - propone l'organizzazione dell'attività didattica (flessibilità, programmazione individualizzata, Progetti da inserire nel POF)
- - programma l'aggiornamento dei docenti
- delibera le ripetenze per tre volte

# Il Consiglio di classe

- - formula al C. docenti proposte in ordine all'azione educativa didattica
- - attua e verifica il P.E.I. per la didattica
- attivato il G.L.H.O. (*gruppo lavoro operativo: v. art.5, co. 2, DPR 24.2.194*) di cui fa parte l'intero Cons. classe > definisce il P.D.F. e il P.E.I.
- **NOTA: Gruppo di studio e lavoro a livello di Istituto: previsto dall'art. 15, co.2 , L. 104.**
- **Composto da insegnanti, operatori, familiari...**
- **decide l'organico e i criteri di assegnazione delle ore, collabora con le iniziative dei singoli GLHO**

# I soggetti: d) l'UST (o A.T.) (v. art. 15, legge 104)

- Presso l'UST è istituito il G.L.I.P.
  - (*gruppo di lavoro interistituzionale provinciale*)
- attività di studio e ricerca, consulenza
- composto da esperti nominati da EE.LL., ASL, Scuole, Amministrazione scolastica, associazionismo.
- Decide, sulla base della D.O.S. (dotazione organica provinciale del sostegno) l'assegnazione alle singole Scuole

# NOTA: come si determina l'organico di sostegno

## La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 40)

- La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di **un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni** complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l'aggiornamento del personale.



# Gli atti: A) Il certificato (art. 2 DPR 24.2.94)

- E' il presupposto per assicurare l'integrazione scol.
- Serve per individuare l'alunno come disabile:  
ATTESTAZIONE DELL'HANDICAP
- COMPETENZA fino all'a.s. 2006-2007: -  
certificazione di uno specialista pubblico, oppure -  
di uno psicologo in servizio/ convenzionato con la  
ASL.
- SEGNALAZIONE: - da parte della famiglia
- - da parte del competente D.S.
- *(in tal caso la famiglia deve essere comunque d'accordo)*

# Nota: l'art. 35, co.7

legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003)

- Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva.
- L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/ alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

# SEGUE: l'art. 35, co.7

legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003)

- All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di **accertamenti collegiali**, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

D.P.C.M. 22.2.2006, n. 185

## Modalità e criteri per individuazione dell'alunno come soggetto H.

- ASL dispongono ACCERTAMENTI COLLEGIALI
- (commissione legge 104)
- (Dall'a.s. 2007-2008 non basta più il certificato dello specialista, per i nuovi casi, sì per la proroga)
- Indicazione della **patologia** riferita alle classificazioni internazionali OMS (ICF) e dell'eventuale carattere di particolare **gravità**

# B) La diagnosi funzionale (Art. 3 DPR)

- Deve essere allegata all'attestazione – certificato.
- “Descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi di integrazione scolastica”.
- **COMPETENZA:** G.O.M. gruppo operativo multiprofession.
  - è atto di natura sanitaria >> No competenza scuola
- **PONE IN RILIEVO:** - potenzialità e capacità
  - difficoltà di inserimento e apprendimento
- **INDICA** {
  - necessità assistenziali o sanitarie
  - opportunità extrascolastiche
  - anamnesi fisio-patologica e diagnosi clinica

## C) Il profilo dinamico funzionale (Art. 4)

- Va redatto successivamente alla D.F. e dopo un primo periodo di inserimento scolastico.
- “Indica il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno H. dimostra di possedere il tempi brevi (6 m.) e lunghi (2 a.). Descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.”
- **COMPETENZA:** G.L.H.O. gruppo lavoro operativo, composto da G.O.M. + docenti curricolari + ins. Specializzato + collaborazione genitori + eventuali operatori EE.LL. per favorire collaboraz. Progetti extrascolastici + ev. il C.S. addetto assistenza base.

# segue C) Il profilo dinamico funzionale (Art. 4 DPR)

- BILANCIO diagnostico e prognostico ogni 2 anni
- Art. 12, co. 8, l. 104: AGGIORNAMENTO alla fine di ogni ciclo e biennio superiori
- N.B.: CIRC. 262/1988
- 1) PDF redatto contestualmente da insegnanti scuola provenienza e destinazione
- 2) Indicazione ausili e presidi per autonomia e comunicazione
- 3) Ore di sostegno necessarie e area / aree di prevalente interesse
- 4) IST. Tecn. / Profess. > Certificato medico legale su possibile frequenza singoli indirizzi

# LA SCELTA DELLE AREE

- PDF > area di necessità dell'H., sulla base:
- dell'organico della scuola
- delle materie in cui l'H. è più bisognoso di aiuto e altri criteri previsti dal D.M. 331/98
- CRITERIO: non eccedere nella scelta delle aree, limitandosi ad 1 o max. 2 . V. Decreto Ministeriale 25 maggio 1995, n. 170
- I criteri sono da stabilire in autonomia dalla scuola, possono variare, è una scelta del GLHI.



## D) PEI - Piano educativo individualizzato (art. 5 DPR)

- “Documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati fra loro in un periodo di tempo determinato (es. un quadrimestre)”
- BASATO sul PDF
- FINALIZZATO all'integrazione e apprendimento, inserito nella programmazione didattico-educativa della classe
- DEFINISCE obiettivi, percorsi, strategie, strumenti e sussidi didattici personalizzati, anche per attività extrascolastiche.
- COMPETENZA: GLHO gruppo lavoro operativo
- operatori ASL ; Cons. classe (ins. Curricolari e sostegno); operatore psico-pedagogico, ev. assistenti educativi, genitori (collaborazione)

## D) PEI - Piano educativo individualizzato (art. 5 DPR)

- DEVE PREVEDERE:
- interventi educativi: - area socio affettiva
  - - area psico-motoria
- interventi didattici: - area linguistico-comunicativa
  - - area logico - matematica
  - - area tecnico-pratica
  - - singole discipline
- N.B.: Deve essere indicato se la programmazione individualizzata contempla **OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI NON RICONDUCIBILI** ai programmi ministeriali (ora alle Indicazioni nazionali)
- **PEI DIVERSIFICATO Occorre ASSENSO FAMIGLIA !!!**

# Le mansioni: gli assistenti

- Assicurano l'ASSISTENZA SPECIALISTICA all'interno e all'esterno della scuola, per:
- l'AUTONOMIA
- la COMUNCAZIONE PERSONALE
- (vedi art. 13, co. 3, L. 104)
- Fanno carico all'Ente locale (Comune)
- Figure (esempi): - educatore professionale - assistente educativo - traduttore del linguaggio dei segni - personale paramedico e psico-sociale ASL per assistenza specialistica in caso di particolari deficit

# Le mansioni: gli assistenti

- L'assistente
  - 1. Deve svolgere le attività previste dal PEI, integrandosi con le attività didattico-educative.
  - 2. Deve partecipare al PEI, ove il Comune lo richieda o sia ritenuto opportuno dal GLHO
  - 3. Favorisce l'autonomia, la comunicazione e i processi di apprendimento
  - 4. Attiva anche interventi di assistenza di base, se previsti nella scheda di certificazione dell'H.
  - N.B.: Circ. 262/88: “ *l'attività degli assistenti deve essere di mera traduzione della volontà dell'alunno, non deve modificarne il contenuto* ”

# Le mansioni: i collaboratori scolastici

- Assicurano l'ASSISTENZA DI BASE, da non confondere con l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione ( di competenza degli assistenti)
- IL C.C.N.L 24.7.03 del comparto scuola prevede le seguenti mansioni :
  - “ausilio materiale agli alunni portatori di H. nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse”
  - “uso dei servizi igienici e cura dell'igiene personale”
  - (in generale) “vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche”